



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia – ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

REGISTRO IMPRESE

III-RI/Ad'A/mp
Brescia,
Prot. n.
Posiz. n. XXII/3

Ai S.u.a.p. della Provincia di Brescia

e p.c. **Alla Prefettura di Brescia**

Ai Comuni della Provincia di Brescia

Alla Regione Lombardia-STER di Brescia
Att.ne dr Giuseppe Corsini

All'Amministrazione Provinciale di Brescia
Att.ne ing. Raffaele Gareri

All'Associazione Comuni Bresciani "ACB"

alle Comunità Montane della provincia di Brescia

alle Unioni dei Comuni della provincia di Brescia

All'Azienda sanitaria locale "Asl" di Brescia

Al Comando dei Vigili del fuoco di Brescia

All'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente "Arpa" di Brescia

All'Ordine dei notai di Brescia

All'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia

All'Ordine dei consulenti del lavoro di Brescia

All'Unione nazionale professionisti pratiche amministrative "U.n.a.p.p.a." di Brescia

...loro indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.)

OGGETTO: Lettera circolare 1/Suap. Sportello unico per le attività produttive "Suap". Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, del d. lgs 59/10 e all'art. 5, comma 2, del d.p.r. 160/10.
S.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività) e ComUnica (comunicazione unica).

Come è noto dal 30 settembre 2011 sono divenute operative le previsioni di cui al d.p.r. n. 160/10 (semplificazione e riordino degli sportelli unici per le attività produttive - Suap), in

particolare, la disciplina del “procedimento automatizzato” riguardante tutte quelle attività che sono soggette alla sola presentazione della s.c.i.a.

La previsione normativa prescrive che tutte le attività produttive, il cui esercizio è soggetto o assoggettabile alla disciplina della s.c.i.a., debbano essere segnalate al Suap con modalità esclusivamente telematica.

Le norme citate, inoltre, al fine di garantire l'effettività della comunicazione in un giorno, hanno previsto che le s.c.i.a., se contestuali alla ComUnica, sono presentate al registro delle imprese che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

Allo scopo le Camere di commercio hanno implementato un'apposita funzione all'interno del loro applicativo Starweb che consente, in modo semplice ed intuitivo, l'allegazione alla ComUnica di una pratica indirizzata al Suap contenente la s.c.i.a. e la documentazione a questa unita. L'applicativo è in grado di consentire l'allegazione della pratica Suap predisposta con qualsiasi altro programma.

Il registro delle imprese, appena ricevuta la pratica, con modalità automatica inoltra immediatamente la s.c.i.a. e relativi allegati al Suap competente, rilasciando all'utente la consueta "ricevuta di accettazione di comunicazione unica" con gli estremi dell'avvenuta protocollazione automatica e contenente una apposita numerazione, senza valore sostitutivo del protocollo che poi assegnerà il Suap, attribuito specificatamente alla pratica indirizzata al Suap.

Si pone il problema di censire i casi in cui la s.c.i.a. debba pervenire al registro delle imprese, poi al Suap, esclusivamente con la ComUnica.

Detta individuazione è necessaria per il corretto funzionamento del "procedimento automatizzato", perché le "s.c.i.a. contestuali", se trasmesse direttamente al Suap con altri sistemi, quali la p.e.c., non possono da questo essere istruite e va inibita immediatamente la prosecuzione dell'attività, poiché:

- carenti dal punto di vista formale, la s.c.i.a. non è stata presentata all'organo competente che in questo caso è il registro delle imprese; il Suap infatti deve ricevere queste istanze dal registro delle imprese e non dall'interessato;
- carenti dal punto di vista formale, se l'istanza non è stata trasmessa con ComUnica è evidente che non è stata presentata al registro delle imprese la documentazione obbligatoria per legge;
- carenti dal punto di vista formale, manca infatti la necessaria preventiva iscrizione dell'attività nel registro delle imprese;
- illegittime, la procedura viola le due specifiche norme legislative indicate in oggetto.

Esaminiamo ora i tre macro casi in cui la s.c.i.a. è contestuale alla iscrizione nel registro delle imprese.

1. **Impresa sia individuale che societaria¹ che si costituisce e contestualmente inizia l'attività con la presentazione della s.c.i.a.**

La prassi più diffusa prevede che l'impresa si iscriva con una prima ComUnica nel registro delle imprese, acquisisca il numero r.e.a. e la partita i.v.a. L'impresa viene in questo caso iscritta inattiva. Successivamente con una seconda ComUnica trasmette la s.c.i.a. e contemporaneamente iscrive la propria attività nel registro delle imprese².

L'impresa in rari casi potrebbe peraltro iniziare l'attività lo stesso giorno in cui "nasce" come soggetto impresa. In questo caso deve chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. con ComUnica.

La s.c.i.a. regionale prevede la possibilità di indicare, in apposito campo, che l'impresa è "In attesa di iscrizione al R.I. C.C.I.A.A." così come, in altro apposito campo, prevede l'informazione "In attesa di iscrizione al R.E.A.". L'imprenditore quindi può evitare di compilare gli spazi relativi al numero r.e.a., al codice fiscale e alla partita i.v.a..

L'imprenditore trasmetterà dunque la s.c.i.a. con ComUnica. Il registro delle imprese riceve immediatamente dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale delle società e la partita i.v.a. delle società e delle imprese individuali e assegna immediatamente il numero r.e.a alla posizione dell'impresa. In attesa che vengano predisposti collegamenti per la trasmissione automatica di questi dati, il responsabile del procedimento Suap potrà rilevare i dati suddetti dalla visura della posizione iscritta nel registro delle imprese. Di regola infatti il registro delle imprese iscrive le notizie il giorno lavorativo successivo a quello del protocollo. Il Suap che ha accesso alla banca dati del registro delle imprese può estrarre la visura aggiornata. Nel caso in cui l'istanza presentata al registro delle imprese sia stata sospesa, quindi non certificabile, il responsabile del procedimento del registro delle imprese comunicherà con p.e.c., entro un giorno lavorativo, al Suap il numero r.e.a. e la partita i.v.a. dell'impresa, nonché il codice fiscale delle società.

2. Imprese che devono presentare la s.c.i.a. con ComUnica al registro delle imprese per effetto normativo.

Si possono individuare due categorie di imprese: A) imprese che devono presentare una s.c.i.a. che di norma contiene solo adempimenti relativi al registro delle imprese e solo raramente si accompagna ad una s.c.i.a. che contenga informazioni per altri enti indirizzata pertanto al Suap; B) imprese che debbono necessariamente allegare alla documentazione destinata al registro delle imprese una s.c.i.a. indirizzata al Suap.

A) Imprese che devono presentare una s.c.i.a. che di norma contiene solo adempimenti relativi al registro delle imprese e solo raramente si accompagna ad una s.c.i.a. che contenga informazioni per altri enti indirizzate pertanto al Suap.

Nei casi seguenti l'interessato trasmette tutta la documentazione al registro delle imprese che invia al Suap la sola notizia dell'esistenza dell'impresa. Il Suap verifica che effettivamente l'impresa non dovesse presentare documentazione ad altri enti tramite il Suap stesso.

Esempio: attività di mediazione. Il mediatore presenta di norma e nella generalità dei casi la documentazione solo al registro delle imprese. Nel caso contestualmente all'inizio dell'attività modifichi la destinazione d'uso dei locali da appartamento a ufficio è necessario che presenti anche la s.c.i.a. da trasmettere al Suap. Se il Suap che ha ricevuto notizia dell'esistenza di questa nuova attività rileva che pur in presenza di modificazione della destinazione d'uso non è stata presentata la s.c.i.a. inibisce immediatamente la prosecuzione dell'attività, invita l'interessato a ripresentare la documentazione completa con ComUnica, informa il registro delle imprese perché aggiorni la propria posizione.

Quanto descritto riguarda le seguenti attività:

- impiantista (elettricisti, antennisti, idraulici, ecc.) ³
- impresa di pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione ⁴
- impresa di facchinaggio e movimentazione merci ⁵
- mediatore ⁶
- agente di commercio ⁷
- rappresentante di commercio ⁷
- mediatore marittimo ⁸
- artigiano ⁹
- impresa costituita in forma societaria se con la modificazione acquisisca la natura di impresa artigiana ⁹
- consorzi con attività esterna, per qualunque tipo di attività ¹⁰
- enti pubblici economici, per qualunque tipo di attività ¹¹

B) Imprese che debbono necessariamente allegare alla documentazione destinata al registro delle imprese una s.c.i.a. indirizzata al Suap.

Nei casi seguenti l'impresa deve trasmettere contestualmente con un'unica ComUnica sia la documentazione richiesta dal registro delle imprese che la s.c.i.a. indirizzata al Suap. Il

registro imprese verifica la presenza della s.c.i.a. / pratica Suap prima di iniziare la propria istruttoria. Nel caso manchi non iscrive l'attività legittima e invita l'interessato a ripresentare la documentazione completa, informando il Suap che disporrà l'inibizione alla continuazione dell'attività. Nel caso invece sia presente sia la documentazione camerale che la pratica Suap, il registro delle imprese e il Suap devono raccordarsi per portare a termine contestualmente l'istruttoria. Ovviamente sarà il Suap a tenere i rapporti con l'utente sia per se stesso che per il registro delle imprese.

Quanto descritto riguarda le seguenti attività:

- autoriparatore (motorista, elettrauto, gommista, carrozziere) ¹²
 - produzione o commercio all'ingrosso con deposito di margarine e grassi idrogenati ¹³
 - macinazione – mulini ¹⁴
 - spedizioniere ¹⁵
 - artigiano, in qualunque settore alimentare ⁹
 - impresa costituita in forma societaria se con la modificazione acquisisca la natura di impresa artigiana nel settore alimentare ⁹
 - consorzi con attività esterna, per qualunque tipo di attività in settore alimentare ¹⁰
 - enti pubblici economici, per qualunque tipo di attività in settore alimentare ¹¹
 - esercizi di commercio di vicinato ¹⁶
 - commercio all'ingrosso ¹⁷
 - commercio all'ingrosso con deposito ¹⁷
 - estetista ¹⁸
 - acconciatore ¹⁸
 - tutte le attività indicate alla lettera "A)" se l'inizio dell'attività comporta la contestuale apertura di un deposito/magazzino. Esempio rappresentante di commercio con deposito.
3. **Impresa che inizia l'attività presentando la s.c.i.a. e contemporaneamente debba aprire la posizione assicurativa presso l'I.n.a.i.l. utilizzando ComUnica** .

L'impresa deve iscrivere necessariamente l'attività nel registro imprese il giorno della presentazione della s.c.i.a., poiché la comunicazione all'I.n.a.i.l. deve pervenire il giorno in cui inizia l'attività ¹⁹ .

Nei tre casi sopra descritti:

- la s.c.i.a. può essere presentata solo al registro delle imprese utilizzando ComUnica, che provvede alla trasmissione immediata al Suap
- la s.c.i.a. presentata direttamente al Suap non è ricevibile e il Suap dovrà rifiutare l'invio e invitare l'utente a ripresentare la s.c.i.a. integrale tramite il registro delle imprese utilizzando ComUnica
- la data di avvio dell'attività coinciderà con la data della s.c.i.a. che dovrà corrispondere alla data dell'invio di ComUnica
- i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono dalla data di rilascio della ricevuta ComUnica ²⁰
- la data dell'invio di ComUnica avrà effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali (verranno automaticamente e contestualmente inviate le comunicazioni all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate)
- nel caso l'unico ufficio competente a svolgere l'istruttoria sia il registro delle imprese, la documentazione viene trattenuta dal registro imprese stesso e, come detto, il Suap riceverà solo il mero avviso di esistenza dell'impresa. L'impresa predispone l'avviso che verrà recapitato al Suap utilizzando il modello "Allegato A" alla presente nota. Il modello "Allegato A" viene utilizzato in attesa che il Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di loro competenza, validi gli

strumenti che il portale impresainungiorno.gov.it metterà a disposizione per le comunicazioni al Suap per le quali non è stata predisposta alcuna modulistica.

Esaminati i casi in cui la s.c.i.a. è contestuale a un adempimento del registro delle imprese e quindi debba essere trasmessa con ComUnica, sembra opportuno valutare la procedura da adottare per le altre s.c.i.a..

Innanzitutto, si osserva che l'impresa deve denunciare al registro delle imprese le notizie relative all'attività economica esercitata, l'inizio della medesima, come la modificazione e la cessazione della stessa. Sono le medesime informazioni contenute nella s.c.i.a.

Per questa ragione, quindi, l'impresa deve, ed è necessario, trasmettere tutte le s.c.i.a. di inizio, modificazione e cessazione di ogni tipo di attività al registro delle imprese con ComUnica.

I vantaggi per l'impresa si possono così riassumere:

- certezza della trasmissione, poiché ComUnica rilascia una ricevuta che attesta l'invio della s.c.i.a. al Suap competente,
- trasmissione di tutte le comunicazioni dovute a qualunque pubblica amministrazione con un'unica istanza con la certezza che i dati riferiti ai vari enti siano congruenti,
- possibilità di richiedere, nel termine massimo di cinque giorni (a Brescia sono 30 ore), un certificato di iscrizione relativo anche all'attività esercitata per qualunque necessità, quali contratti di somministrazione, contributi o finanziamenti, partecipazione a gare d'appalto, ecc.,
- la possibilità di recuperare la copia della documentazione trasmessa in qualunque momento e da qualunque terminale collegato al registro delle imprese, poiché gli atti vengono conservati nel r.e.a.

I vantaggi per il Suap e il Comune si possono così riassumere:

- ComUnica effettua almeno una parte dei controlli automatici che oggi in assenza di protocollo automatico il Suap non può eseguire, quali quelli relativi alla validità della firma digitale, alla funzionalità della p.e.c., alla correttezza del codice fiscale, ecc.,
- il registro delle imprese verifica sistematicamente dati e situazioni che il Suap, poi il Comune, dovrebbe comunque verificare nuovamente quali ad esempio la regolarità della presenza di un cittadino straniero sul territorio nazionale,
- gli orari di ricezione e protocollazione coincidono con gli orari di massima di funzionamento degli uffici, sono vincolanti e non consentono comunicazioni nei giorni e negli orari in cui gli uffici non possono svolgere controlli immediati se necessari,
- il Suap, può immediatamente accedere per ogni s.c.i.a. alla documentazione e alle informazioni contenute nel registro delle imprese, come prescrive la norma regolamentare.

Si ritiene, infine, opportuno rinviare a prossime note circolari altre considerazioni condivise relative ai posteggi dei commercianti ambulanti, alle cosiddette pratiche "only Suap", alla trasmissione delle dichiarazioni di conformità, al procedimento ordinario, alla trasmissione degli "esiti" ²¹ al r.e.a., alla formazione del fascicolo elettronico d'impresa ²².

Parimenti si rinviano ad una prossima circolare le considerazioni in merito alla quarta macro casistica di s.c.i.a. contestuali a ComUnica ovvero quella riguardante le imprese costituite in forma societaria che, con la modificazione degli amministratori o dei soci, modificano il soggetto che conferisce i requisiti professionali dell'impresa.

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, si può contattare il servizio Suap camerale all'indirizzo e-mail: suap@bs.camcom.it.

Cordiali saluti

Il dirigente dell'area anagrafica
Conservatore del registro delle imprese
f.to dr Antonio d'Azzeo

- 1 una società può nascere attiva, a esempio, quando all'atto della costituzione viene conferita un'impresa individuale già operante o in caso di fusione, scissione, trasformazione eterogenea
- 2 l'impresa individuale che si iscriva inattiva al fine di ottenere numero r.e.a. e partita i.v.a., quando con una seconda istanza ComUnica invia la s.c.i.a non deve corrispondere nuovamente i diritti di segreteria alla Camera di commercio, la procedura infatti viene considerata unica seppur in due fasi (Circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26649 del 12 aprile 2010)
- 3 articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99
- 4 articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99
- 5 articolo 17 legge 57/01, articolo 4 decreto ministeriale 221/03 e art 72 del decreto legislativo 59/10
- 6 articolo 73 del decreto legislativo 59/10
- 7 articolo 74 del decreto legislativo 59/10
- 8 articolo 75 del decreto legislativo 59/10
- 9 articolo 5 legge regionale 1/07 e articolo 9 bis del decreto legge 7/07 convertito con legge 40/07 aggiunto con l'art. 6, secondo comma, lettera f) sexies del decreto legge 78/11
- 10 articolo 2612 codice civile (il consorzio è soggetto tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese nel momento in cui inizia attività esterna)
- 11 articolo 12 del del decreto del Presidente della Repubblica 581/95 (l'ente pubblico economico è soggetto tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese nel momento in cui inizia attività esterna)
- 12 articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99
- 13 articolo 22, comma 4, decreto legislativo 112/98
- 14 articolo 41 della legge 69/09 e articolo 22 del decreto legislativo 112/98. Si evidenzia che la s.c.i.a. indirizzata alla Camera di commercio ha il medesimo contenuto di quella indirizzata al Comune
- 15 articolo 76 del decreto legislativo 59/10
- 16 articolo 6, primo comma, lettera g) e articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 114/98
- 17 risoluzione n. 135873 del 6 ottobre 2010 del Ministero dello sviluppo economico
- 18 nota n. 153578 del 10 agosto 2011 del Ministero dello sviluppo economico
- 19 articolo 12, comma 1, Testo Unico n. 1124/65
- 20 il protocollo camerale, poiché automatico e poiché attesta la trasmissione della s.c.i.a. al Suap, sostituisce quella del browser. In particolare, poiché il registro delle imprese effettua dei controlli automatici, comuni al S.u.a.p., quali a esempio la validità della sottoscrizione e la presenza di una p.e.c. a cui scrivere nel caso di necessità, l'istanza non viene protocollata se non in regola e bloccata anche ai fini del procedimento Suap.
Il registro imprese inoltre protocolla le istanze solo in orario di ufficio dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, quindi le istanze spedite la sera vengono protocollate il primo giorno lavorativo successivo, evitando anche al Suap di veder decorrere i termini quando gli uffici sono chiusi.
Combinato disposto dell'articolo 6, punto 1 "ricevute automatiche", coordinato con l'ultimo capoverso delle specifiche tecniche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 160/10 e dell'articolo 12 decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che rinvia all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95 a sua volta disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 20 gennaio 2004
- 21 articolo 4, nono comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/10
- 22 articolo 6, secondo comma, lettera f) quinquies) del decreto legge 70/11, nuovo articolo 43 bis, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00